

Codice A1820C

D.D. 5 agosto 2020, n. 2082

**Foresta Regionale "La Benedicta" - Concessione di un fabbricato denominato Cascina Piota e pertinenza (fienile), con annessi terreni, in comune di Bosio (AL), all'Azienda Agricola Ascoli Alberto (codice beneficiario 362230), per uso agricolo. Accertamento canone Euro 1.559,00 - Cap. 30195/20 - Accertamento cauzione Euro 780,00 - Cap. 68080/20 - Impegno Euro 780,00 - Cap. 448040/20.**



**ATTO DD 2082/A1820C/2020**

**DEL 05/08/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli**

**OGGETTO:** Foresta Regionale "La Benedicta" – Concessione di un fabbricato denominato Cascina Piota e pertinenza (fienile), con annessi terreni, in comune di Bosio (AL), all'Azienda Agricola Ascoli Alberto (codice beneficiario 362230), per uso agricolo. Accertamento canone Euro 1.559,00 – Cap. 30195/20 - Accertamento cauzione Euro 780,00 – Cap. 68080/20 – Impegno Euro 780,00 - Cap. 448040/20.

Vista la:

- nota del 26.07.2017, prot. n° 35414 della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con cui si sancisce che a far data dal 03.08.2017, le attività in materia di gestione dei vivai forestali e delle proprietà silvo-pastorali regionali, sono state riacquisite dal Settore Tecnico Regionale Biella – Vercelli, così come stabilito dalla D.G.R. n° 11-1409 del 11.05.2015.

Premesso che:

- l'Azienda Agricola Ascoli Alberto, con nota pervenuta il 08.01.2020, prot. n° 407/A1820C, ha inoltrato un'istanza intesa ad ottenere il rilascio della concessione di un fabbricato denominato Cascina Piota e pertinenza (fienile), con annessi terreni, facenti parte della Foresta Regionale "La Benedicta", in comune di Bosio (AL), distinti a catasto come segue:
- foglio 39, mappali 8 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 26 – 27 – 28 – 32 – 34 – 35 – 41 – 43 – 45 – 49 – 51 – 52 – 54 – 55 – 66 – 68 – 69 – 70 sub. 2 e 3;

per una superficie complessiva, riferita ai terreni, di 15.04.90 ha, ad uso agricolo, per la durata di anni 6 (sei), con decorrenza dalla data di stipula dell'atto di concessione;

- in data 22.01.2020, prot. n° 2831/A1820C, è stata inviata al richiedente la comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 14/2014, art. 15);
- come previsto dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 3/R

“Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale”:

si è provveduto all'esame, in via preliminare, dell'istanza di concessione, senza riscontrare carenze o anomalie nella documentazione presentata (D.P.G.R 21.02.2013 n. 3/R, art. 4, comma 1);

tale istanza non necessitava della presentazione di un progetto definitivo del fabbricato richiesto, in quanto lo stesso, nonostante sia interessato dalle opere di manutenzione ordinaria descritte nel disciplinare allegato, non prevede l'obbligo di comunicazioni o autorizzazioni di alcun tipo in quanto i lavori da eseguire verranno realizzati rispettando le caratteristiche tipologiche e materiche originali, così come previsto dal Decreto 2 marzo 2018 “Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222” (D.P.G.R 21.02.2013 n. 3/R, art. 3, comma 2, paragrafo c);

si è data notizia dell'istanza tramite le seguenti pubblicazioni, per la presentazione di eventuali domande concorrenti (D.P.G.R 21.02.2013 n. 3/R, art. 5, comma 2):

- Albo pretorio del Comune di Bosio (AL) in data 22.01.2020, prot. n° 2832/A1820C;
- Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 22.01.2020, prot. n° 2829/A1820C;

Dato atto che:

- a seguito della pubblicazione degli avvisi relativi alla domanda di concessione di cui sopra, non sono pervenute ulteriori istanze concorrenti per l'utilizzo dello stesso bene per analoghe finalità;
- si è provveduto a trasmettere al concessionario il disciplinare di concessione (D.P.G.R 21.02.2013 n. 3/R, art. 8, comma 1) con nota del 03.03.2020, prot. n° 10643/A1820C;
- nel termine previsto di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della nota di cui sopra, non è stato restituito firmato per accettazione dal richiedente, il disciplinare di concessione;
- con nota del 22.04.2020, prot. n° 19873/A1820C, veniva comunicato al richiedente che a causa della mancata restituzione di quanto sopra descritto, la domanda di concessione pervenuta in data 08.01.2020, prot. n° 407/A1820C era respinta;
- con successiva comunicazione formale, pervenuta tramite e-mail in data 09.07.2020, l'Azienda Agricola Ascoli Alberto, legalmente rappresentata dall'omonimo titolare, informava di non avere ricevuto nessuna precedente comunicazione dalla Regione, avendo indicato un indirizzo sbagliato e confermava la volontà di accettare le condizioni previste nel disciplinare di concessione trasmesso in data 03.03.2020, prot. n° 10643/A1820C, volendo di fatto dar seguito all'iter autorizzativo dell'atto concessorio;
- considerate le motivazioni addotte dal richiedente e il poco tempo trascorso dall'invio del disciplinare, si è ritenuto di non istruire un nuovo procedimento e dare seguito al rilascio della concessione;
- con nota pervenuta in data 20.07.2020, prot. n° 35739/A1820C, il concessionario ha preso visione della bozza del disciplinare trasmesso con nota del 03.03.2020, prot. n° 10643/A1820C, producendo l'originale firmato per accettazione;
- la Regione Piemonte ha provveduto ad adeguare il proprio sistema di gestione delle entrate in conformità alla normativa vigente in materia, integrando i propri sistemi di incasso alla piattaforma PagoPA, per consentire al cittadino di pagare quanto dovuto alla Pubblica amministrazione, a qualunque titolo, attraverso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al progetto;
- gli importi riferiti al canone relativo al primo anno di concessione, per un importo di Euro 1.559,00 e della cauzione per un importo di Euro 780,00 (D.P.G.R 21.02.2013 n. 3/R, art. 7, comma 2), verranno caricati sul Portale Enti creditori tramite una lista di carico di complessivi Euro 2.339,00, riferibile ai debiti certi, liquidi ed esigibili ascrivibili al soggetto citato in premessa, a cui dovrà essere associato il numero di ogni singolo accertamento assunto con il presente provvedimento, per consentire la riconciliazione automatizzata dei versamenti;
- al soggetto debitore verrà inviato un avviso di pagamento che conterrà un codice IUUV

(=Identificativo univoco di versamento), che dovrà essere utilizzato al momento della transazione;

- vi è la necessità di accertare la somma complessiva di euro Euro 2.339,00, così suddivisa: Euro 1.559,00, sul capitolo 30195 del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022 annualità 2020, a titolo di canone riferito alla prima annualità - (accertamento); Euro 780,00, sul capitolo 68080 del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022 annualità 2020, a titolo di cauzione – (accertamento); e di impegnare la somma di Euro 780,00, sul capitolo 448040 del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022 annualità 2020, a favore dell’Azienda Agricola Ascoli Alberto per consentire la restituzione del deposito cauzionale; con il codice beneficiario n° 362230, di cui all’Anagrafica debitori della Regione Piemonte;
- che gli accertamenti non sono stati già assunti con precedenti atti come da D.G.R. 12-5546 del 29.08.2017 e succ. Circolare 30568/A11000 del 02.10.2017;
- che il presente provvedimento non è soggetto alla trasparenza ai sensi degli artt. 15 – 23 – 26 del D.lgs. 33/2103 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- che è stata attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016.
- il presente provvedimento è sottoposto al visto del Direttore ai sensi della misura 6.2.1 del P.T.P.C. 2020/2022, approvato con D.G.R n. 37-1051 del 21 febbraio 2020;
- in virtù di quanto sopra esplicitato indicato, tenuto conto della sospensione dei termini del procedimento prevista dal D.lgs. 18/2020, si può ritenere ritene assolto l’obbligo del rispetto dei tempi procedurali previsti dal Regolamento Regionale 3/R/2013.

Ritenuto quindi di:

poter provvedere all’assegnazione del bene regionale richiesto per la durata di anni 6 (sei), con decorrenza dalla data di stipula dell’atto di concessione, al canone annuo di Euro 1.559,00 ed alle altre condizioni presenti nell’allegato atto concessorio.

#### **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- l’art. 16 della legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste", così come modificato dall’art. 27 della legge regionale n. 22 del 6 agosto 2009 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l’anno 2009";
- articolo 10 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 "Legge finanziaria per l’anno 2012";
- Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 3/R "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale";
- l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- Legge Regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022";
- DGR n. 16 - 1198 del 3 aprile 2020 - Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.10365-172;

- D.G.R n. 37-1051 del 21 febbraio 2020, misura 6.2.1 del "Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e il relativo Programma per la trasparenza per il triennio 2020/2022";
- artt. 3 e 16 del D.lgs 3 febbraio 1993, n. 29 Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, come modificato dal D.lgs 470/93.

## **DETERMINA**

Per quanto in premessa indicato:

1) di rilasciare all'Azienda Agricola Ascoli Alberto la concessione di un fabbricato denominato Cascina Piota e pertinenza (fienile), con annessi terreni, facenti parte della Foresta Regionale "La Benedicta", in comune di Bosio (AL), distinti a catasto come segue:

- foglio 39, mappali 8 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 26 – 27 – 28 – 32 – 34 – 35 – 41 – 43 – 45 – 49 – 51 – 52 – 54 – 55 – 66 – 68 – 69 – 70 sub. 2 e 3;

per una superficie complessiva, riferita ai terreni, di 15.04.90 ha, ad uso agricolo;

2) di fissare la durata della suddetta concessione in anni 6 (sei), con decorrenza dalla data di stipula dell'atto concessorio, al canone annuo di Euro 1.559,00, approvando tutte le condizioni presenti nell'allegato atto di concessione;

3) di determinare in Euro 780,00 il deposito cauzionale previsto dall'art. 7, comma 2 del D.P.G.R. 21/02/2013 n. 3/R;

4) di accertare l'importo di Euro 1.559,00, sul capitolo 30195 del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2020, come canone riferito al primo anno di concessione (unica soluzione anticipata) - Soggetto debitore: Azienda Agricola Ascoli Alberto (codice beneficiario 362230);

5) di accertare l'importo di Euro 780,00, sul capitolo 68080 del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2020, come deposito cauzionale cauzionale – Soggetto debitore: Azienda Agricola Ascoli Alberto (codice beneficiario 362230), la relativa restituzione verrà effettuata, alla scadenza della concessione, previa richiesta scritta del concessionario, sul capitolo di spesa del relativo bilancio corrispondente al Cap. 448040 del bilancio 2020;

6) di impegnare la somma di Euro 780,00 sul Capitolo 448040 del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2020 per consentire la restituzione del deposito cauzionale – Soggetto debitore: Azienda Agricola Ascoli Alberto (codice beneficiario 362230).

Le transazioni elementari dei movimenti contabili sopra descritti, sono rappresentate nell'appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

Avverso il presente atto è possibile ricorrere al T.A.R. entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto e/o dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Funzionario Estensore  
(Tiziano Cordiale)

Visto di controllo ai sensi del  
PTPC 2020/2022 – Misura 6.2.1  
Il Direttore  
Salvatore Martino Femia

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)  
Firmato digitalmente da Mauro Spano' per Giorgetta Liardo

Allegato

ATTO DI CONCESSIONE DI UN FABBRICATO DENOMINATO CASCINA PIOTA E PERTINENZA (FIENILE) CON ANNESSI TERRENI FACENTI PARTE DELLA FORESTA REGIONALE "LA BENEDICTA", IN COMUNE DI BOSIO (AL), ALL'AZIENDA AGRICOLA ASCOLI ALBERTO, PER USO AGRICOLO.

Con il presente atto la Regione Piemonte, c.f. 80087670016, rappresentata dal Responsabile del Settore Tecnico Biella - Vercelli, Ing. Giorgetta Liardo nata a [REDACTED] il [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] domiciliata ai fini del presente contratto, presso la sede regionale di Vercelli, Via F.lli Ponti n° 24, abilitato alla stipulazione del presente contratto dall'art. 17 della L.R. 28 luglio 2008, n° 23,

#### C O N C E D E

all'Azienda Agricola Ascoli Alberto con sede a Ceriale (SV), Via Indipendenza n° 24, partita I.V.A. 00462840091, legalmente rappresentata dal titolare Sig. Ascoli Alberto, nato a [REDACTED] il [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], residente ai fini del presente atto presso la sede dell'omonima Azienda Agricola, l'uso di un fabbricato denominato Cascina Piota e pertinenza (fienile), con annessi terreni, facenti parte della Foresta Regionale "La Benedicta, in comune di Bosio (AL), distinti a catasto come segue:

- foglio 39, mappali 8 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 26 – 27 – 28 – 32 – 34 – 35 – 41 – 43 – 45 – 49 – 51 – 52 – 54 – 55 – 66 – 68 – 69 – 70 sub. 2 e 3;

come da cartografia in allegato, aventi una superficie complessiva,

riferita ai terreni, di 15.04.90 ha, per uso agricolo.

La concessione verrà assentita sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:

Art.1 - La concessione avrà la durata di anni 6 (sei), con decorrenza dalla data di stipula del presente atto ed alla scadenza si intenderà risolta di pieno diritto, senza bisogno di preventiva reciproca disdetta. Il concessionario qualora intenda ottenere il rinnovo della concessione dovrà presentare apposita istanza all'Amministrazione Regionale almeno centoventi giorni prima della scadenza, restando convenuto che ove il concessionario resti in possesso del bene oltre la scadenza, sarà tenuto a corrispondere i ratei di indennizzo nella misura che verrà determinata, in maniera insindacabile e comunicata dall'Ente proprietario.

Art. 2 - Il canone annuo è fissato nella somma di Euro 1.559,00, da corrispondersi come previsto dagli art. 16 e 17 del Regolamento regionale n° 3/R, "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale", approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale, 21 febbraio 2013, n° 83-5423, entro la data di inizio della concessione. Ad ogni scadenza annuale il canone verrà aggiornato in misura pari alle variazioni accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Ai fini del calcolo sono considerate le variazioni ISTAT verificatesi nel mese di dicembre antecedente la data di inizio della concessione, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il mancato versamento del canone nei termini richiesti, comporta il

pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla spirare del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora. Il concessionario ha costituito l'importo cauzionale previsto dall'art. 7 del D.P.G.R. 21/02/2013 n. 3/R, di Euro 780,00.

Art. 3. - In caso di rinuncia da parte del concessionario, prima della scadenza della concessione, da notificare all'Amministrazione Regionale a mezzo di lettera raccomandata, la parte sarà tenuta al pagamento del canone relativo all'annualità in corso.

Art. 4 - Il concessionario si dichiara responsabile e garante per qualsiasi danno o pregiudizio che potesse derivare non solo alla proprietà data in uso ma anche a terzi, sollevando sempre l'Amministrazione Regionale da qualunque azione promossa da terzi per danni o molestie e sopportandone i relativi oneri. E' inoltre obbligo del concessionario farsi carico della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dall'utilizzo del bene di cui alla presente concessione.

Art. 5 - L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, la presente concessione, senza che il concessionario abbia diritto ad indennità, di risarcimento o compensi qualsiasi, salvo il rimborso della quota parte di canone annuo già corrisposta anticipatamente per il periodo di mancato utilizzo del bene.

Art. 6 - E' vietato al concessionario cedere sia a titolo gratuito che oneroso, in tutto o in parte, il bene in concessione senza l'autorizzazione



scritta dell'Amministrazione Regionale, pena la revoca della concessione.

Art. 7 - Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico del concessionario. Le opere aventi carattere straordinario dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Regionale.

Saranno altresì a totale onere del concessionario le opere di rifacimento di parte della copertura e della relativa orditura del fabbricato censito a catasto al foglio 39, particella, sub. 3 (fienile). Il concessionario dovrà acquisire a propria cura eventuali concessioni urbanistiche e/o autorizzazioni e nulla osta, prima dell'esecuzione degli interventi. I lavori di ripristino di cui sopra dovranno iniziare entro 6 (sei) mesi dall'eventuale rilascio, da parte del Comune, del Permesso a costruire e comunque non oltre 6 (sei) mesi dalla data di stipula della concessione e terminare entro anni 1 (uno) dalla data di inizio lavori che dovrà essere comunicata al Settore Tecnico Regionale Biella - Vercelli.

Art. 8 - I funzionari dell'Amministrazione Regionale potranno accedere, in ogni momento e per qualsiasi circostanza, al bene dato in concessione per accertamenti ed operazioni nell'interesse dell'Amministrazione stessa.

Art. 9 - Il concessionario dovrà adempiere alle prescrizioni di legge in materia di agricoltura e foreste ed alle norme comunali.

Art. 10 - Il concessionario rinuncia a qualsiasi richiesta di riduzione canone o di indennizzo nei confronti della Regione per la riduzione della produzione agricola/foraggera, dovuta a cause naturali o artificiali.

Art. 11 - Al termine della concessione, il concessionario dovrà restituire

il bene nello stato in cui a quel momento si trova riconoscendo espressamente che eventuali spese autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite dall'Amministrazione Regionale senza compenso alcuno, salvo la facoltà della stessa Amministrazione di richiedere la remissione in pristino a cura e spese del concessionario. Analogo diritto spetta alla Regione nelle ipotesi di rinuncia da parte del concessionario o di revoca della concessione.

Art. 12 - La presente concessione è revocabile in ogni momento con semplice diffida qualora il concessionario non dovesse attenersi alle condizioni in essa previste nonché a tutte le altre prescrizioni legislative ed amministrative comunque attinenti la concessione stessa.

Art. 13 - Le spese d'atto ed accessorie saranno ad esclusivo carico del concessionario.

Vercelli, li

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO

Le parti approvano senza riserva e cumulativamente tutte le condizioni del presente contratto. Inoltre ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile dichiarano di approvare specificatamente le condizioni previste agli artt. 2-3-4-5-6-7-10-11-12-13.

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO